



Comune di Marineo

Prov. di Palermo

Il Sindaco

Ordinanza n. 28 /2016 del 11.11.2016

Richiama la propria ordinanza n. 27 del 07.11.2016;

Rilevato che la pubblicizzazione della stessa pare abbia lasciato spazi ad un errata interpretazione della volontà dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della collettività;

Considerato che il presupposto della predetta ordinanza deve intendersi nell'interesse pubblico ad intervenire per eliminare o quanto meno limitare gli inconvenienti indicati;

Ritenuto che, tenuto conto degli interessi confliggenti, sempre in via provvisoria e ferma restando la facoltà di intervenire con apposite modifiche ove ritenuto opportuno e/o necessario, la suddetta ordinanza può essere circoscritta, quanto al gioco col pallone, entro limiti di tempo e di modalità.

Fermo restando, quindi, i presupposti e le altre condizioni, la ordinanza in epigrafe viene modificata nei termini che seguono:

SI ORDINA

per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana:

È fatto divieto di porre in essere schiamazzi o altri rumori molesti ed ingiustificati nelle Piazze *Sainte Sigolene* e *Garfield Lodi*, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni.

E' altresì vietato fare uso del pallone da gioco nei medesimi luoghi oltre le ore 22,00.

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, se rilevanti sul



profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

- a) l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili dell'estinzione dell'illecito con il pagamento di una sanzione, in misura ridotta di euro 50,00, nel caso della prima violazione e di euro 150,00 nel caso di eventuale recidiva;
- b) la misura interdittiva della immediata sospensione di ogni manifestazione come sopra lesiva degli interessi tutelati dalla presente ordinanza, in relazione alla accertata gravità della lesione del bene protetto;

DISPONE

L'efficacia del presente provvedimento a far data dal 12.11.2016 e per la durata di giorni 90 e quindi fino al 09.02.2017.

Ferma restando l'applicazioni delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzioni previste nella presente ordinanza.

Il Servizio di Polizia Municipale è altresì incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza che viene comunicata anche al Comando Stazione Carabinieri di Marineo.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

L'ufficio tecnico è, altresì, incaricato della collocazione di apposita segnaletica indicativa di quanto prima disposto, con l'annotazione dei dati identificativi della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, addì 11 novembre 2016



H. Sindaco
Dott. Pietro Barbaccia

